

STATUTO

THADDEUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA GASPARE
LA ROSA S.N.

Numero REA: CT - 449284

Codice fiscale: 05938610879

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2022 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita una Società Cooperativa, a mutualità	
	prevalente, denominata "THADDEUS COOPERATIVA SOCIALE A R.L."	
	ARTICOLO 2	
	La società ha sede nel Comune di Caltagirone, all'indirizzo	
	risultante dalla domanda di iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disp.	
	att. c.c.	
	La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo	
	nell'ambito del Comune sopra indicato, con semplice decisione	
	dell'organo amministrativo che è abilitato al deposito delle	
	dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle	
	Imprese.	
	Spetta invece all'assemblea dei soci decidere il	
	trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato.	
	La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie senza	
	stabile rappresentanza, filiali, succursali, agenzie, uffici	
	di rappresentanza, sia in Italia che all'estero con semplice	
	decisione dell'organo amministrativo.	
	Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è	
	quello risultante dal libro soci.	
	ARTICOLO 3	

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 4

La cooperativa, retta secondo i principi e le discipline della mutualità e della solidarietà, non persegue fini speculativi o di lucro ma intende far partecipi i soci dei benefici della mutualità e della cooperazione applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione ed affermazione, essa é impegnata.

La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità speculativa secondo le norme di legge richiamate nel presente statuto.

La cooperativa si propone di raggiungere i seguenti scopi:

- a) migliorare le condizioni materiali e morali dei propri soci;
- b) favorire l'inserimento lavorativo dei propri soci;
- c) favorire l'istruzione professionale dei soci, istituendo possibilmente corsi di qualificazione previsti dalle vigenti leggi, e stimolarne lo spirito di previdenza e di risparmio;
- d) collaborare allo sviluppo e alla propaganda del movimento cooperativo e mutualistico;

	e) ripartire fra i soci il ricavo netto della vendita dei	
	prodotti a seconda della quantità, qualità e pregi dei	
	prodotti stessi da ciascuno di essi conferiti alla	
	cooperativa;	
	f) perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro per i	
	soci ed eventualmente anche per altri lavoratori,	
	rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e	
	società, oppure di rapporto di lavoro subordinato.	
	La società può avvalersi della collaborazione autonoma di	
	lavoratori non soci.	
	Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene	
	esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di	
	rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli	
	Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.	
	I soci cooperatori:	
	- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla	
	realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	- mettono a disposizione le proprie capacità professionali	

	anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività	
	svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore	
	stabilisce con la propria adesione, o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore e	
	distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma	
	o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al	
	raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei	
	predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi	
	effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri	
	effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge,	
	nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio	
	lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte.	
	ARTICOLO 5	
	La cooperativa, senza finalità di lucro, rientrando tra	
	quelle che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma	
	1, lettera a) e b) della legge 8 novembre 1991, n.381, ha lo	
	scopo di perseguire - in via stabile e principale -	
	l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la seguente	
	attività:	
	- attività di promozione, salvaguardia e sviluppo	
	dell'autonomia delle comunità locali e di tutti i cittadini	
	(italiani e/o stranieri) in situazioni di svantaggio,	
	temporaneo e/o permanente, con l'obiettivo di porli in	

	condizione di esercitare pienamente i diritti di cittadinanza;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini	
	in situazione di handicap (centri diurni, centri di	
	formazione, centri residenziali, servizi di riabilitazione,	
	servizi educativi e di assistenza, servizi domiciliari;	
	ecc.), attraverso attività a carattere assistenziale,	
	educativo e riabilitativo;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi per l'infanzia,	
	minori, adolescenti e giovani (asili nido, scuole materne,	
	centri di accoglienza, centri giochi, ludoteche, centri di	
	aggregazione, centri informa-giovani), attraverso attività a	
	carattere educativo e di animazione;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi di attività	
	motoria, sportiva, psicomotoria e di animazione rivolte a:	
	* bambini di età prescolare e scolare, con particolare	
	riguardo all'aspetto educativo;	
	* soggetti in situazione di handicap, anche con lo scopo	
	della loro integrazione sociale ed all'aspetto educativo;	
	* adulti in genere ed anziani;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini	
	in stato di sofferenza psichica, che siano di sollievo per le	
	famiglie (centri diurni e/o residenziali, servizi di	
	sollievo, servizi domiciliari, case famiglia, comunità	
	alloggio, CTA) attraverso attività di carattere	
	assistenziale, educativo e riabilitativo, nonché	

	organizzazione di attività di assistenza psichiatrica e di	
	riabilitazione psicosociale sia in favore di ex degenti di	
	ospedali psichiatrici che di soggetti in trattamento	
	psichiatrico;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi per cittadini	
	in situazione di dipendenza patologica (centri diurni e/o	
	residenziali, strutture di accoglienza, tutoraggi) attraverso	
	attività a carattere assistenziale, educativo e riabilitativo;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi nel settore	
	delle politiche del lavoro, con particolare riguardo a tutte	
	le azioni utili all'inserimento lavorativo di soggetti	
	appartenenti a fasce di cittadini in stato di svantaggio,	
	temporaneo e/o permanente;	
	- promozione e gestione di progetti e servizi per la terza	
	età (case di riposo, case albergo, case di cura, assistenza	
	domiciliare e tutelare, assistenza riabilitativa e sanitaria,	
	centri diurni, casa protetta, rsa, malati di alzheimer,	
	hospice);	
	- promozione e gestione di progetti e servizi nel settore del	
	tempo libero: con attività di animazione, di gestione di	
	centri culturali, di aggregazione giovanile, di vacanze e di	
	impianti sportivi;	
	- promozione e gestione di corsi di formazione, attività di	
	consulenza, seminari ed iniziative culturali, produzione di	
	ricerche, studi, documentazione e di incontri pubblici	

	rivolti a soci ed a terzi;	
	- attività di sensibilizzazione, animazione e stimolo delle	
	comunità locali sui temi della solidarietà, del	
	riconoscimento e della evoluzione dei diritti di cittadinanza	
	ed umani, delle politiche di inclusione sociale e del welfare;	
	- gestire servizi domiciliari di assistenza infermieristica e	
	socio - sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura da	
	effettuarsi presso la famiglia e servizi extramurali da	
	effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di	
	accoglienza (ospedali, case di cura, case di riposo);	
	- servizi di trasporto a favore di soggetti appartenenti a	
	categoria svantaggiate;	
	- organizzazione di iniziative di animazione del tempo	
	libero, quali le attività sportive, ricreative e culturali,	
	quali, ad esempio, animazione, attività teatrali, corsi di	
	terapia occupazione e di ippoterapia, arteterapia,	
	ergoterapia;	
	- comunità per il recupero ed il reinserimento di	
	tossicodipendenti;	
	- la effettuazione di lavori di pulizia in genere della casa	
	e della persona, presso case di riposo, residenze sanitarie	
	assistenziali, ospedali e strutture sanitarie e/o	
	assistenziali in genere nonche' presso l'abitazione a	
	domicilio dell'anziano o del disabile;	
	- accoglienza di cittadini/e, immigrati/e, rifugiati,	

	richiedenti asilo sostenendoli/e nella ricerca di autonomia	
	ed integrazione; accogliere con un tempo prolungato,	
	cittadini/e, immigrati/e e rifugiati e richiedenti asilo in	
	difficolta' con problemi di inserimento sul territorio e	
	quindi di divenire punto di riferimento per gli stessi anche	
	con l'istituzione di centri di accoglienza per tali soggetti;	
	- idealizzazione, realizzazione e gestione di progetti e	
	servizi, attraverso l'azione dei propri soci, per cittadini	
	in situazione di svantaggio di origine fisica, psichica,	
	sociale, economica e/o culturale, temporanea o permanente,	
	attraverso attivita' educative, assistenziali, terapeutiche,	
	sanitarie, riabilitative, di accoglienza, residenziali,	
	diurne, domiciliari o presso strutture della cooperativa o di	
	terzi, di sostegno alle associazioni.	
	Il tutto nelle forme e nei modi ritenuti utili al	
	raggiungimento dello scopo, fatti sempre salvi i limiti	
	previsti dalla Legge.	
	Per la realizzazione di tale oggetto sociale, essa provvede,	
	fra l'altro, a:	
	- assumere la concessione di lavori, sia direttamente che	
	tramite organismi consortili, da privati, dallo Stato e da	
	enti pubblici, partecipando, anche in associazione temporanea	
	con altre imprese, ad appalti, appalti concorsi, licitazioni	
	private e trattative private, stipulando contratti e	
	convenzioni;	

	- promuovere l'istruzione professionale, la formazione	
	culturale e l'assistenza ricreativa e mutualistica in genere	
	a favore dei soci cooperatori.	
	La cooperativa, inoltre, potra' svolgere, in modo non	
	prevalente, qualunque altra attivita' connessa od affine a	
	quelle sopra elencate, compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare,	
	immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria,	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e	
	comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai	
	medesimi; pertanto, essa potra', fra l'altro e per	
	indicazione meramente esemplificativa:	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi	
	forma, in altre societa', consorzi o enti, che svolgano	
	attivita' analoghe, accessorie o complementari all'attivita'	
	sociale, non a scopo di alienazione e comunque senza che si	
	configuri operativita' nei confronti del pubblico, nonche'	
	partecipare sia come capo gruppo sia come semplice aderente a	
	gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2445-	
	septies c.c.	
	- concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra	
	garanzia sotto qualsiasi forma per facilitare l'ottenimento	
	del credito agli enti e societa', cui la cooperativa aderisce.	
	Infine, la cooperativa puo' effettuare, esclusivamente per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del risparmio	

	presso i soli soci, conformemente a quanto previsto	
	dall'art.11 d.lgs. n.385/93 (testo unico delle leggi in	
	materi a bancaria e creditizia), dalle relative disposizioni	
	di attuazioni e successive modificazioni; le modalita' di	
	esercizio di tale attivita' saranno disciplinate da apposito	
	regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci.	
	Pertanto, e' vietata alla cooperativa la raccolta di	
	risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme	
	consentite dalla legge.	
	La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari	
	previsti dallo statuto.	
	Tutte le attività sopracitate verranno svolte e promosse nel	
	pieno rispetto delle normative vigenti in materia, anche	
	attraverso l'ottenimento di autorizzazioni, l'iscrizione in	
	appositi albi, elenchi e registri, ordinari e speciali, e con	
	l'eventuale collaborazione interna e/o esterna di soggetti	
	aventi requisiti specifici, nel caso in cui ciò sia	
	espressamente previsto o richiesto dalle inderogabili norme	
	di legge.	
	La società cooperativa può, nei limiti di legge, svolgere la	
	propria attività anche nei confronti di terzi non soci.	
	<u>TITOLO III</u>	
	SOCI	
	ARTICOLO 6	

	Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Qualora i soci siano in numero inferiore a nove, essi	
	dovranno essere tutti persone fisiche. Se successivamente	
	alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a	
	quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel	
	termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si	
	scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	Possono essere soci tutti coloro che, avendo compiuto il	
	diciottesimo anno di età, siano in grado di operare nei sopra	
	citati settori di svolgimento delle attività sociali e che,	
	per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e	
	specializzazione professionale, possano partecipare	
	direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo.	
	In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci	
	cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in	
	numero strettamente necessario al buon funzionamento della	
	Cooperativa.	
	Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in	
	proprio imprese identiche o affini con quella della	
	cooperativa.	
	I conferimenti dei soci cooperatori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento)	

	ciascuna.	
	Ai sensi della legge 8 novembre 1991, n.381 sono iscritti in	
	apposita sezione del libro soci i soci volontari.	
	Sono soci volontari coloro i quali prestano la loro attività	
	a favore della cooperativa gratuitamente; può essere	
	corrisposto a favore dei soci volontari solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla	
	base di parametri stabiliti dalla cooperativa per la totalità	
	dei soci.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del	
	numero complessivo dei soci.	
	Per quanto non previsto nel presente statuto si applica ai	
	soci volontari la disciplina di cui alla legge 8 novembre	
	1991, n.381.	
	ARTICOLO 7	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato.	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti	
	dati ed elementi:	
	a) se persona fisica: cognome e nome, luogo e data di	
	nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se soggetto	
	diverso: denominazione o ragione sociale, sede, codice	
	fiscale, nominativo della persona fisica delegata a	
	rappresentarla e delibera dell'organo competente che ha	

	deciso l'adesione;	
	b) motivi della richiesta e precisazione della effettiva	
	attività svolta;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere,	
	il cui complessivo ammontare, al valore nominale, non dovrà	
	superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 del cod.	
	civ.;	
	d) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai	
	Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	Organi Sociali.	
	L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione	
	dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato; la	
	deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci.	
	Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dagli	
	amministratori, oltre all'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta dagli amministratori.	
	L'organo amministrativo deve entro sessanta giorni motivare	
	la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	In questo caso, l'aspirante socio può entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si	
	pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non	

	accolte, se non appositamente convocata, in occasione della	
	sua prossima successiva convocazione.	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione dei nuovi soci.	
	In caso di diniego, la domanda potrà essere rinnovata. In tal	
	caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata	
	nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano	
	stati effettuati i versamenti di cui all' art. 8.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	ARTICOLO 8	
	I soci ammessi sono obbligati:	
	a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e	
	nei termini previsti dal presente statuto, oltre che	
	dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso	
	delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e	
	dell'eventuale sovrapprezzo;	
	b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;	
	c) a prestare, il proprio lavoro nell'impresa cooperativa,	
	secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel	
	regolamento aziendale;	

	d) al versamento del sovrapprezzo eventualmente determinato	
	dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma	
	dell'articolo 2528 Codice Civile.	
	ARTICOLO 9	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di associarsi	
	contemporaneamente ad altre cooperative o società che	
	perseguono identici scopi sociali o che comunque esplicino	
	attività concorrente.	
	E' altresì vietato al socio cooperatore di prestare lavoro	
	subordinato a favore di terzi esercenti imprese che operino	
	in concorrenza con la cooperativa, nonché svolgere attività	
	concorrenti in proprio.	
	Il tutto salva sempre diversa deliberazione dell'organo	
	amministrativo.	
	TITOLO IV	
	RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE	
	ARTICOLO 10	
	La qualità di socio si perde per recesso, decadenza,	
	esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	ARTICOLO 11	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge o dall'atto	
	costitutivo, può recedere il socio cooperatore:	
	- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- che non si trovi più in grado di partecipare al	

	raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i	
	motivi che, a norma di legge e del presente Statuto,	
	legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione	
	della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre	
	opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società,	
	proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la	
	chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga	
	perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura,	
	ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso	
	contrario.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei	
	confronti dei soci interdetti, inabilitati o falliti, dei	
	soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla	
	pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta	

	inabilità definitiva di questi ultimi a partecipare ai lavori	
	dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne della	
	cooperativa, l'Organo amministrativo ha facoltà di derogare	
	l'applicazione del presente articolo ai soci che abbiano	
	raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in	
	condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite	
	massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza	
	limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della	
	comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni	
	derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai	
	regolamenti, ove esistenti, o dal rapporto mutualistico;	
	b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte ai sensi	
	dell'art. 2531 c.c., o dei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa	
	intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;	
	c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 9 o per mancanza o	
	perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla	

	società;	
	d) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice	
	civile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la	
	cessazione dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il	
	socio può proporre opposizione al Tribunale competente per	
	territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	In caso di opposizione, l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	ARTICOLO 14	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata	
	a mano con rispettiva ricevuta.	
	Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste	
	di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da	
	parte della Cooperativa.	
	ARTICOLO 15	
	I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il	
	diritto al rimborso del capitale sociale da essi	
	effettivamente versato, a cui aggiungere il sovrapprezzo	
	pagato in sede di acquisizione della qualità dei socio, ove	
	versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui	

	alle lettere d) ed e) dell'articolo 23 del presente statuto e	
	decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione	
	alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla	
	base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale limitatamente al socio si è verificato.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione	
	spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni	
	proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi alla	
	approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'organo amministrativo potrà, quando a suo	
	insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società	
	ed i soci, dilazionare in più rate il rimborso con la	
	corresponsione dei relativi interessi legali, entro il	
	termine massimo di cinque anni dall'approvazione del suddetto	
	bilancio.	
	ARTICOLO 16	
	In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata si matura, nella	
	misura e con le modalità previste nel precedente articolo 15,	
	allo scadere dei centottanta giorni successivi	
	all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del	
	quale si sia verificata la morte.	
	Gli eredi e/o legatari del socio defunto, ove ne abbiano i	
	requisiti, potranno chiedere di subentrare nella	

partecipazione al socio defunto e, in caso di pluralità di eredi e/o legatari questi devono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 17

I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi e/o legatari del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 15 e 16.

Gli eredi e/o legatari del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovante che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Per il periodo di un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

	TRATTAMENTO DEI SOCI	
	ARTICOLO 18	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti	
	mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di	
	parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio quale "lavoratore associato", la disciplina della	
	prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa	
	retribuzione ed i rapporti tra la società ed i soci in genere	
	sono regolate da appositi regolamenti, che non possono essere	
	deteriori rispetto alla legislazione del lavoro ed ai	
	contratti collettivi di categoria in quanto applicabili, e	
	che determinano i criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i	
	soci.	
	I regolamenti di cui al comma precedente sono predisposti	
	dall'organo amministrativo ed approvati dall'assemblea con le	
	maggioranze previste per le assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 19	
	I regolamenti di cui all'articolo precedente possono	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del	
	lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in	
	caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di	
	necessità di ridimensionamento definitivo degli organici	
	della cooperativa.	

	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi	
	continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo	
	indeterminato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di	
	cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza	
	per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di	
	nuovi soci con pari attitudini professionali, salvo il caso	
	in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per	
	contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure	
	all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione	
	di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità	
	analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori	
	in quanto applicabile.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	ARTICOLO 20	
	Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale che è variabile e formato da un	
	numero illimitato di quote sociali. Nessun socio potrà	
	possedere un numero di quote il cui complessivo valore superi	
	i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 23;	

	c) da eventuali riserve straordinarie formate dal	
	sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti,	
	decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori	
	defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;	
	d) dai fondi per scopi mutualistici, ivi compresi i fondi per	
	lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od	
	accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri, o investimenti;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa	
	per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci	
	cooperatori.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio.	
	ARTICOLO 21	
	La quota del capitale sociale sottoscritto in denaro potrà	
	essere versata in più soluzioni, e più precisamente:	
	a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti delle	
	quote sociali sottoscritte dai soci durante l'esistenza della	
	società.	

	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante	
	conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità	
	di conferimento si applicano le disposizioni in materia	
	previste dal codice civile.	
	ARTICOLO 22	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli;	
	esse si considerano vincolate soltanto a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci contraggono con la medesima.	
	Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè dura	
	la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	Le quote detenute dai soci non possono essere cedute con	
	effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata,	
	indicando: il nome, la residenza e tutte le generalità	
	dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi	
	posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	

	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre	
	opposizione al Tribunale.	
	ARTICOLO 23	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il	
	conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario,	
	da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed	
	applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al	
	bilancio nella quale dovranno essere specificatamente	
	indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in	
	conformità con il carattere cooperativo della società, nonché	
	quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese	
	e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le	
	somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il	
	trattamento economico.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla	
	copertura delle perdite.	

27 di 41

	società con le modalità e nel rispetto dei limiti previsti	
	all'art. 2529 c. c.;	
	e) ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori,	
	nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio e nel tassativo rispetto delle previsione del 3°	
	comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n.601 e	
	dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278	
	(approvazione del regolamento relativo alla concessione di	
	appalti a Società cooperative di produzione e lavoro e alla	
	costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di	
	lavori pubblici);	
	f) alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva	
	straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per	
	la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale o a	
	scopi di natura mutualistica determinati dall'assemblea che	
	approva il bilancio.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla	
	destinazione di cui alle lettere c), d) e) ed f) che la	
	totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla	
	lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla	
	lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).	
	In caso di utili di gestione la cooperativa procederà alla	
	ripartizione dei ristorni.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa	
	potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà	

	determinato dalla media ponderata delle percentuali relative	
	alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella	
	società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella	
	società, comunque nel rispetto dell'art.2545 - sexies c.c.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati separatamente nel	
	bilancio come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura	
	dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di	
	bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da	
	attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della	
	percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a	
	quelle totali. Accertati i ristorni, l'assemblea dei soci	
	potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) la	
	ripartizione a ciascun socio in alternativa:	
	1) mediante distribuzione in denaro o in natura;	
	2) mediante aumento proporzionale delle quote possedute;	
	3) mediante emissione di strumenti finanziari, la cui	
	emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere conforme	
	al dettato legislativo.	
	<u>TITOLO VII</u>	
	ORGANI SOCIALI	
	ARTICOLO 24	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei Soci;	
	b) l'Organo Amministrativo;	

c) il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda
obbligatoriamente oppure quando l'assemblea deliberi la sua
nomina nonostante la non obbligatorietà.

ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 25

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, ad opera
dell'organo amministrativo, mediante avviso spedito almeno
otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza,
contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o
altrove, ma sempre in un paese membro dell'Unione Europea),
la data della prima e della seconda convocazione, che deve
essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a
mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di
ricevimento. La convocazione può essere effettuata, sempre
nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, E -
mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto
ricezione.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità
l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano
presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e
tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se
nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla
trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione ed in
aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma,

usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio
diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle
assemblee.

ARTICOLO 26

L'assemblea:

1) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo
utile, anche il bilancio preventivo;

2) procede alla nomina delle cariche sociali;

3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli
amministratori, per la loro attività, e la retribuzione
annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;

4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente
Statuto su proposta dell'organo amministrativo;

5) delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei
Sindaci;

6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla
gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente
Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori;

7) delibera sulle modificazioni dello statuto sociale, sullo
scioglimento anticipato della cooperativa, sulla nomina ed i
poteri dei liquidatori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi
giorni, o entro i centottanta giorni successivi alla chiusura
dell'esercizio sociale nel caso che la società sia tenuta
alla redazione del bilancio consolidato e quando lo

	richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed	
	all'oggetto della società, da esplicitarsi a cura dell'organo	
	amministrativo nella relazione di cui all'articolo 2428 del	
	codice civile.	
	L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il consiglio di	
	Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta	
	per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal	
	Collegio sindacale, o da almeno un terzo dei soci.	
	In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	venti giorni dalla data della richiesta.	
	Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio	
	devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più	
	semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni	
	antercedenti a quello fissato per l'assemblea che deve	
	discuterli.	
	ARTICOLO 27	
	L'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o	
	rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei	
	voti esprimibili, spettanti ai soci. In seconda convocazione	
	qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o	
	rappresentati.	
	L'assemblea delibera a maggioranza assoluta tranne che per le	
	modifiche dell'atto costitutivo, sullo scioglimento della	
	cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà	
	il voto favorevole della metà dei soci della società aventi	

diritto al voto. In seconda convocazione valgono le stesse
maggioranze previste per la prima convocazione.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio
palese.

ARTICOLO 28

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino
iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote
possedute.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro
socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al
voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può
rappresentare più di cinque soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale
dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni
dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In
nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le regole
di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate
da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 29

L'assemblea è presieduta, a seconda della strutturazione
dell'organo amministrativo, dal Presidente del Consiglio

	d'Amministrazione o, in mancanza, da persona eletta	
	dall'assemblea stessa.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio	
	quando previsto obbligatoriamente. Il verbale delle assemblee	
	in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.	
	ORGANO AMMINISTRATIVO	
	ARTICOLO 30	
	L'amministrazione della società è affidata ad un Consiglio di	
	Amministrazione formato da almeno tre soggetti, nominati dai	
	soci. L'amministrazione della società può essere affidata	
	anche a soggetti non soci; in ogni caso, però la maggioranza	
	degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	Gli amministratori non possono durare in carica per più di	
	tre esercizi.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per	
	la gestione ordinaria e straordinaria della società.	
	Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute	
	per le ragioni dell'ufficio.	
	Gli eventuali compensi spettanti agli amministratori sono	

	determinati all'atto della loro nomina, anche in relazione ai	
	particolari poteri attribuiti.	
	Può essere accantonata a favore degli amministratori, nelle	
	forme reputate idonee, un'indennità per la risoluzione del	
	rapporto da liquidarsi all'estinzione del mandato.	
	Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più	
	amministratori, quelli rimasti in carica, o anche uno solo di	
	essi, dovranno proporre d'urgenza ai soci l'adozione della	
	deliberazione per la nomina dei nuovi amministratori. Qualora	
	entro trenta giorni dalla cessazione della carica, per	
	qualsiasi motivo, gli amministratori rimasti in carica non	
	provvedano a quanto sopra, la deliberazione potrà essere	
	proposta da uno qualsiasi dei soci. Gli amministratori così	
	nominati scadranno insieme a quelli in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo, di	
	tre amministratori, si intenderanno decaduti dalla carica	
	tutti gli amministratori con effetto dalla accettazione dei	
	nuovi amministratori.	
	La cessazione degli amministratori per scadenza del termine	
	ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo	
	è stato ricostituito.	
	Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il	
	presidente, quando a ciò non abbiano provveduto i soci	
	all'atto della nomina degli amministratori; può inoltre	

	nominare uno o più vice presidenti, ai quali sono attribuiti	
	i poteri di sostituzione del presidente in caso di sua	
	assenza o impedimento, nonché un segretario.	
	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è affidata la	
	rappresentanza della Società.	
	Il Consiglio di Amministrazione si raduna, nella sede sociale	
	ovvero altrove purché in uno Stato membro dell'Unione	
	Europea, tutte le volte che il presidente lo giudichi	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno	
	due dei suoi membri o dal collegio sindacale, se nominato.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso, da	
	spedirsi a mezzo raccomandata A/R, almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, a ciascun membro del consiglio e del collegio	
	sindacale, se nominato, o con telegramma, telefax o messaggio	
	di posta elettronica da spedire almeno otto giorni prima.	
	Si riterrà comunque validamente costituito il Consiglio di	
	Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione,	
	quando siano presenti tutti gli amministratori e siano	
	presenti o informati della riunione tutti i componenti del	
	collegio sindacale, se nominato; resta fermo il diritto di	
	ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli	
	argomenti dei quali non si ritenga sufficientemente	
	informato.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute	
	dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato	

	dagli intervenuti.	
	Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale	
	sottoscritto dal presidente e dal segretario.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con	
	la presenza della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. In	
	caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Il	
	voto non può essere dato per rappresentanza.	
	Il consiglio di amministrazione, inoltre, può delegare	
	proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da	
	alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi	
	componenti, anche disgiuntamente.	
	Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i	
	limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può	
	sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a	
	sé operazioni rientranti nella delega.	
	Non possono essere delegate le attribuzioni indicate	
	dall'art. 2381, comma 4 (redazione del progetto di bilancio e	
	dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni	
	di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in	
	materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e	
	le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici).	
	COLLEGIO SINDACALE	
	ARTICOLO 31	

	Il Collegio Sindacale, quando la sua nomina è obbligatoria ai	
	sensi dell'art. 2543 c.c., o quando i soci delibereranno di	
	nominarlo nonostante la non obbligatorietà, si comporrà di	
	tre membri effettivi eletti dall'assemblea tra i revisori	
	contabili. Dovranno inoltre essere nominati dall'assemblea	
	due sindaci supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale	
	sarà nominato dall'assemblea.	
	I sindaci dureranno in carica tre anni e saranno rieleggibili.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto	
	dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ARTICOLO 32	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla	
	l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle	
	leggi e del presente Statuto, accerta la regolare tenuta	
	della contabilità e la corrispondenza del bilancio alle	
	risultanze dei libri contabili e delle scritture, a norma di	
	legge partecipa alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione ed assolve a tutte le altre funzioni	
	attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale,	
	dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'organo	

	amministrativo e il Collegio Sindacale devono	
	specificatamente riferire i criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento degli scopi statutari e	
	mutualistici.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 33	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai	
	sensi dell'art. 2545-duodecies, dovrà procedere alla nomina	
	di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i	
	soci.	
	ARTICOLO 34	
	In ogni caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci ed i dividendi eventualmente	
	maturati deve essere devoluto alla costituzione e	
	all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IX	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 35	
	Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i	
	soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa	
	all'interpretazione e/o esecuzione e /o risoluzione del	
	contratto sociale e dello Statuto, salvo quelle che per legge	

	non possono formare oggetto di arbitrato, sarà decisa da un	
	Collegio di tre arbitri nominati, dal Presidente del	
	Tribunale del luogo in cui la società ha sede ad istanza	
	della parte più diligente; il Presidente del Tribunale	
	provvederà alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà con poteri di amichevole	
	compositore senza formalità di procedura.	
	Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ARTICOLO 36	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti	
	sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci	
	riuniti in assemblea con le maggioranze previste per le	
	assemblee straordinarie.	
	ARTICOLO 37	
	La Cooperativa è a mutualità prevalente.	
	L'organo amministrativo documenterà la condizione di	
	prevalenza nella nota integrativa al bilancio evidenziandone	
	contabilmente i parametri e curerà l'iscrizione della	
	cooperativa nell'apposito albo ai sensi degli artt. 2512 e	
	2513 del Codice Civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all'art.	

41 di 41